STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 24

Applicazione di norme al personale in prova

Al personale in prova sono applicabili le norme previste nella presente legge per il personale stabile, in quanto compatibili con quelle speciali contenute nel presente capo. Al personale in prova non sono applicabili le norme sulle aspettative, salvo il caso di servizio militare.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-24-applicazione-di-norme-al-personale-in-prova/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it